



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
 DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
 Servizio II – Ordinamento del personale contrattualizzato

PROT. n. 7201

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Dir. Centr. per le Risorse Umane Ufficio di Organizzazione
13 GEN. 2005
PROTOCOLLO DM-6161/BI/2-73

Roma, 12 GEN 2005

All'Ufficio Relazioni
Sindacali
Sede

OGGETTO: D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213. Ferie.

Si trasmette, per quanto di competenza, la nota in data 16 dicembre 2004, con la quale l'organizzazione sindacale RdB del Ministero dell'Interno, ha chiesto chiarimenti circa la disciplina introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. d del D. Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

In particolare, la suddetta organizzazione sindacale chiede indicazioni circa l'eventuale immediata applicazione della nuova disciplina delle ferie introdotta dal citato decreto legislativo che, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, prevede - più favorevolmente rispetto alla disciplina di fonte contrattuale - che i dipendenti possano fruire delle ferie residue non godute nell'anno di pertinenza, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Sul punto, tenuto conto che l'art. 22, comma 2 della legge 1 marzo 2002, n. 39, nel dettare le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, ha previsto che l'attuazione delle direttive sarà informata anche al "riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva"; considerato che lo stesso Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in sede di attuazione delle direttive CE concernenti alcuni aspetti dell'orario di lavoro, ha fatto salvo, all'art. 1, il pieno rispetto del ruolo dell'autonomia negoziale collettiva, rimettendo poi, in sede di disposizioni transitorie (art. 19), al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,



Ministero dell'Interno

2

unitamente al Ministro per la Funzione pubblica, per quanto concerne i pubblici dipendenti, la verifica dello stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva; atteso infine che lo stesso art. 10, comma 1, lett. d del decreto legislativo n. 213/2004 “.....fa salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva....”, appare evidente che lo stesso tenore testuale della norma di riferimento fa intendere una riserva alla vigente disciplina contrattuale, nel senso che fino a quando le nuove disposizioni non saranno assorbite in sede di nuovo tavolo negoziale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 12 e 13 del C.C.N.L. 1994/1997.

Il dirigente del Servizio II
Travaglini